

LE NOVITA' DELL'ESTEROMETRO INTRODOTTE DAL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI"

Nuove modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere

L'art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015 stabilisce che, per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i relativi dati sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML in precedenza adottato per l'invio delle fatture elettroniche.

Come previsto dalle specifiche tecniche:

per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, la fattura elettronica deve essere emessa utilizzando il tipo **documento "TD01"**, **valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX"**;

per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano deve generare un **documento elettronico di tipo "TD17", "TD18" e "TD19"**, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Resta, tuttavia, possibile l'integrazione analogica della fattura ricevuta, al pari dell'emissione dell'autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

Codice Tipo Documento	Quando si usa
TD17	Autofattura emessa a fronte di acquisto di servizi dall'estero ex art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72: <ul style="list-style-type: none">• UE;• Extra UE.
TD18	Integrazione di fatture per acquisti intracomunitari di beni (articolo 46 comma 1 D.L. 331/1993).
TD19	Integrazione di fatture relative ad acquisti di beni ai sensi dell'articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72: <ul style="list-style-type: none">• Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se C/P intracomunitario o autofattura se C/P extracomunitario);• Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;• Acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72);• Acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N3.6).



Operazioni escluse dall'invio obbligatorio dei dati

Ai sensi dell'**art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015**, sono escluse dall'obbligo di invio dei dati:

le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale; oppure

emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Con il **provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021**, l'Agenzia delle Entrate, oltre ad adeguare le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle intervenute novità, ha disposto che, per le operazioni di cui sopra, l'obbligo comunicativo è facoltativo.

Acquisti di beni e servizi territorialmente non rilevanti in Italia

L'**art. 12 del D.L. n. 73/2022**, modificando l'**art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015**, ha previsto un'ulteriore ipotesi di esclusione, riferita agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia **ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972**, sedi importo non superiore a 5.000 euro per ciascun acquisto.

Estensione dell'ambito soggettivo dell'invio obbligatorio dei dati

Nell'ambito di Telefisco 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 (es. rifornimento di carburante all'estero), il file XML è compilato utilizzando il tipo documento "TD19" e il codice natura "N2.2";
- per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è compilato con il tipo documento "TD17" e il codice natura "N2.2".

Sempre **dal 1° luglio 2022, per effetto della modifica operata dall'art. 18, comma 2, del D.L. n. 36/2022** (decreto "PNRR 2"), i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi anche dai soggetti in precedenza esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, segnatamente:

dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L.n. 98/2011);

→ dai soggetti rientranti nel regime forfetario (di cui all'art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014);

→ dai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Per i predetti soggetti, l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico presuppone che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell'anno precedente, siano superiori a 25.000 euro; dal 1° gennaio 2024, invece, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell'anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.

Moratoria delle sanzioni

Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del DLgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.

In considerazione del richiamo all'**art. 6, comma 2, del DLgs. n. 471/1997**, la moratoria delle sanzioni è relativa alle sole operazioni che non danno luogo all'addebito dell'IVA e, quindi, non si applica all'eventuale tardiva emissione delle fatture per operazioni imponibili dei soggetti che hanno optato per il regime speciale di cui alla **L. n. 398/1991**.

Termini di trasmissione dei dati delle operazioni

A decorrere dal **1° luglio 2022**, l'art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015 prevede termini differenziati per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, in quanto:

→ per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

→ per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione

Dalla **Relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2021** si evince che la nuova tempistica consente:

di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni previste dalla normativa;

all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale predisposte nell'ambito del programma di assistenza on line previsto, in via sperimentale, dall'**art. 4 del DLgs. n. 127/2015**.

Sanzioni per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero

L'**art. 11, comma 2-quater, del DLgs. n. 471/1997** prevede che, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

NOTA BENE - La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.



Il predetto regime sanzionatorio è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, posticipata al 1° luglio 2022 dall'**art. 13 del D.L. n. 73/2022**.

OSSERVA - Come si evince dalla relativa Relazione illustrativa, la novità ha lo scopo di coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria per l'omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere con quella prevista per il connesso adempimento. A seguito, infatti, della decorrenza al 1° luglio 2022 della modifica dell'**art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015**, prevista dall'**art. 5, comma 14-ter, del D.L. n. 146/2021**, è stata uniformata la decorrenza della corrispondente misura sanzionatoria.

Regime sanzionatorio in vigore fino al 30 giugno 2022

NOTA BENE - Fino al 30 giugno 2022, invece, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta a 1

euro, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.